



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 29 febbraio 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012

- 1) Ricorso A.S.D. VALPO PEDEMONTE CF** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Valpo Pedemonte/Gordige del 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)
- 2) Ricorso A.S.D. VIRTUS MONOPOLI** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta dal primo giudice all'odierna appellante; visto l'art. 17, comma 4, C.G.S. ordina la ripetizione della gara. Conferma nel resto la pronuncia impugnata. Dispone la restituzione della tassa.
avverso decisioni merito gara Real Team Matera C5/Virtus Monopoli del 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 1.2.2012)
- 3) Ricorso A.S.D. FUTSAL PISTOIA** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Roselli Jacopo seguito gara Futsal Pistoia/Calcio a Cinque Forlì del 4.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 450 dell' 8.2.2012)
- 4) Ricorso ARAGONESE C/5** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Aragonese/Portos C5 Femminile del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 14.2.2012) Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
- 5) Ricorso A.S.D. TORRES CALCIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Arca Salvatore a 2 giornate effettive di gara
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta all'allenatore Arca Salvatore seguito gara Torres Calcio/Torino del

18.2.2012 ((Delibera del Giudice Sportivo presso la
Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del
20.2.2012)

6) Ricorso A.C.F. MILAN

avverso la declaratoria di inammissibilità del
reclamo proposto dalla reclamante in merito alla
gara A.C.F Torino/Milan Associazione Calcio
Femminile dell'11.2.2012 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile –
Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)

RESPINTO